

Determinazione del
Commissario Straordinario
n. 149 del 16/06/2023

***Oggetto: procedura per la restituzione dei contributi previdenziali a seguito di
recesso dall'iscrizione all'Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti
di Roma Capitale***

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che

- l'Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma Capitale, di seguito "IPA", già istituito con la Deliberazione del Governatore n. 1784 del 21 maggio 1940, persegue lo scopo di attuare provvedimenti a carattere previdenziale, assistenziale e creditizio nell'interesse degli iscritti (dipendenti di Roma Capitale o di altri Enti convenzionati) e dei familiari a loro carico (art. 1 dello Statuto IPA), erogando servizi di varia natura atti a comporre un sistema di *welfare* finalizzato all'incremento del benessere degli iscritti ed a beneficio indiretto dei datori di lavoro;
- con Ordinanza n. 22 del 16 febbraio 2023, il Sindaco di Roma Capitale ha avviato una nuova gestione transitoria, estendendo il periodo di commissariamento dell'Istituto fino al 31 dicembre 2023 e conferendo al Dott. Antonio Lanza l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPA, per l'ordinaria e la straordinaria gestione dell'Istituto, fino al 31 dicembre 2023;
- la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, nella relazione allegata alla Deliberazione n. 28/2023/GEST, ha rilevato un problematico contesto regolatorio ed operativo "[...] cui si è associato, negli ultimi anni, un sensibile deterioramento della

situazione finanziaria e patrimoniale [...] con significativo impatto sulla liquidità e sulla continuità a breve delle attività a fronte dei significativi costi di gestione”, ritenendo necessario che “[...] ogni decisione sull’assetto organizzativo e sulla forma giuridica dell’Ipa sia preceduta da un’immediata attività di due diligence sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’istituto, funzionale all’assunzione di determinazioni consapevoli circa il suo mantenimento o la sua liquidazione, valutando, altresì, la rispondenza alle finalità istituzionali di un ente locale e l’effettiva necessità di un organismo ad hoc per assicurare prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti, da individuare, in ogni caso, sulla base di criteri di stretta necessità e sostenibilità finanziaria”;

- in considerazione della natura e della tipologia dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, la gestione commissariale ha prontamente avviato le opportune interlocuzioni con la Banca d’Italia, l’INPS, l’Ispettorato del Lavoro e l’IVASS – anch’essi destinatari della Deliberazione n. 28/2023/GEST e dell’allegata relazione – rappresentando la piena disponibilità dell’IPA ad attivarsi proficuamente al fine di conformarsi alle raccomandazioni del Giudice contabile;
- con Ordinanza n. 52 del 4 maggio 2023, il Sindaco di Roma Capitale ha costituito una Commissione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle attività dell’IPA, disponendo che la stessa, sentiti il Direttore Generale di Roma Capitale, al quale è stato attribuito l’incarico di avviare tempestivamente la *due diligence* sull’IPA, ed il Commissario Straordinario dell’Istituto, prospetti al Sindaco ipotesi definitive per il superamento dei rilievi segnalati nella richiamata Deliberazione n. 28/2023/GEST;
- l’attuale gestione commissariale è chiamata ad attuare ogni necessaria iniziativa volta, tra l’altro, al risanamento economico – finanziario ed al rilancio delle attività dell’Istituto, alla verifica dell’attività gestionale svolta in precedenza, alla regolamentazione dell’attività di previdenza integrativa e dei servizi di diretta erogazione dell’Istituto;
- ai fini di una proficua gestione commissariale è stato necessario effettuare una dettagliata ricognizione dei flussi economico – finanziari dell’Istituto dell’ultimo triennio;
- dal suddetto accertamento sono emerse significative criticità relative alla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Istituto, come del resto già evidenziate dalla valutazione

- tecnica ed attuariale affidata allo Studio di consulenza De Angelis Savelli e Associati del 16 giugno 2022, successivamente aggiornata al mese di ottobre dello stesso anno;
- tali criticità rendono necessario un intervento immediato, sebbene temporaneo, in ordine alla liquidazione dei contributi previdenziali conseguenti all’esercizio del diritto di recesso da parte degli iscritti di cui all’art. 3 dello Statuto entro i termini previsti dalla Determinazione del Sub Commissario Straordinario n. 47 del 13/03/2018 e, successivamente, dalla Determinazione del Commissario Straordinario n. 51 del 21/02/2020;
 - in particolare, la Determinazione del Sub Commissario Straordinario n. 47 del 13/03/2018 prevede che *“le domande di cancellazione vengono classificate dagli Enti di appartenenza (datori di lavoro) di ciascun iscritto che forniscono gli importi da liquidare in base alla mensilità nella quale gli stessi hanno presentato la richiesta ad IPA. Il pagamento delle spettanze avverrà entro 5 mesi (cinque) dalla ricezione dei conteggi estintivi degli Enti di appartenenza”* laddove la Determinazione del Commissario Straordinario n. 51 del 21/02/2020, nel prevedere che la restituzione dei contributi previdenziali accertati in seguito alla domanda di recesso dall’iscrizione IPA, dispone che la stessa *“avverrà in tre tranches di pagamento, in particolare: - 33,33 % entro mesi 6 (sei) dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione - 33,33% entro mesi 12 (dodici) dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione - 33,33 % entro mesi 18 (diciotto) dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione”*.

Preso atto

- delle finalità perseguite dall’Istituto, indicate all’art. 1 dello Statuto IPA;
- di quanto disposto dall’art. 2 dello Statuto IPA, per il quale il funzionamento dell’Istituto è assicurato, tra l’altro, dai contributi ordinari ed eventualmente straordinari degli iscritti o dei convenzionati;
- delle previsioni di cui all’art. 4 dello Statuto IPA, in cui si stabilisce che *“La ritenuta previdenziale a carico del personale in attività di servizio, sarà accantonata e servirà a*

corrispondere agli aventi diritto, all'atto della cessazione del loro rapporto di lavoro o, in caso di morte, ai legittimi eredi, la somma di denaro di cui all'art. 1 – Previdenza”;

- di quanto stabilito dall'art. 1 “Previdenza” dello Statuto IPA, secondo cui “a) agli iscritti all'Istituto e ai convenzionati, alla cessazione del rapporto di lavoro, viene corrisposta una somma di denaro determinata come segue: importo del contributo previdenziale versato da ciascun iscritto o convenzionato nel corso degli ultimi dodici mesi, nella misura di 1/100 dello stipendio pensionabile, moltiplicato per il numero degli anni interi di iscrizione all'Istituto, computando per anno intero la frazione superiore a 6 mesi; b) agli iscritti e ai convenzionati aderenti al fondo per l'erogazione dell'indennità suppletiva, viene corrisposta una ulteriore somma di denaro con le modalità e nella misura previste dall'apposito Regolamento”;
- del contenuto dell'art. 3 dello Statuto IPA, in base al quale: “Gli iscritti in attività di servizio possono, in ogni momento, recedere dalla iscrizione all'Istituto con diritto alla restituzione dei soli contributi previdenziali effettivamente versati, al netto dei crediti eventualmente vantati dall'Istituto”.

Considerato che

- dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 dello Statuto si evincono i criteri per la quantificazione delle ritenute cui vengono assoggettati gli iscritti ed i convenzionati, quelli per la determinazione della somma di denaro che l'Istituto si impegna a corrispondere nonché il momento in cui maturerà il diritto a tale liquidazione ed i relativi beneficiari;
- più precisamente, i menzionati articoli stabiliscono che il diritto alla riscossione delle somme di denaro versate a titolo di contributo previdenziale sorga al verificarsi di due condizioni alternative - la cessazione del rapporto di lavoro dell'avente diritto o il suo decesso - specificando, inoltre, che nella seconda ipotesi le somme vengano corrisposte in favore dei legittimi eredi;
- l'art. 3 dello Statuto attribuisce agli iscritti il diritto di recedere in ogni momento dal contratto sottoscritto con IPA, senza tuttavia precisare il termine entro cui debba avvenire la

restituzione delle somme versate a titolo di contributo previdenziale fino al momento dell'istanza di recesso;

- dalla lettura sistematica della normativa citata non si desumono, quindi, termini temporali per la restituzione dei contributi previdenziali consequenziali alla domanda di recesso anticipato volti a specificare ulteriormente le condizioni indicate dagli artt. 1 e 4 dello Statuto;
- l'applicazione delle predette tempistiche liquidatorie, sebbene sia stata utilizzata in una primissima fase di gestione con il precipuo intento di assicurare la continuità delle prestazioni erogate agli iscritti, non è più finanziariamente sostenibile, poiché non tiene conto degli equilibri complessivi di un sistema, come quello previdenziale, che si basa sull'impiego degli accantonamenti dei contributi versati dal personale in servizio anche per la liquidazione delle somme maturate dagli altri aventi diritto o dai loro eredi.

Tutto ciò premesso e considerato, stante l'obiettivo primario di assicurare - individuando ogni idoneo percorso - la tutela dei diritti degli iscritti e di tutti i portatori d'interesse, salvaguardando al contempo la continuità del servizio in ottemperanza ai principi generali fissati dal legislatore,

DETERMINA

- 1) di sospendere, in attesa delle risultanze della *due diligence* sull'IPA e della conclusione delle attività di ispezione e vigilanza da parte delle Autorità destinatarie del provvedimento della Corte dei conti richiamato in premessa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, l'erogazione di ogni somma connessa all'esercizio del diritto di recesso anticipato, così come disciplinata con le Determinazioni commissariali n. 47/2018 e n. 51/2020, fatto salvo il caso in cui i contributi previdenziali spettanti siano stati già parzialmente erogati;
- 2) di approvare la procedura per l'esercizio del diritto di cui all'art. 3 dello Statuto, come di seguito specificata:
 - a) le istanze di recesso (cancellazione volontaria) dovranno essere inoltrate all'Ufficio URP dell'Istituto;

- b) l'Ufficio Previdenza dell'IPA, nell'istruire la pratica di recesso, sarà tenuto a verificare la posizione complessiva del richiedente provvedendo, in caso di riscontro positivo, entro il 5° (quinto) giorno lavorativo di ogni mese, ad inoltrare la richiesta agli Enti di appartenenza (datori di lavoro), ai fini della cancellazione delle ritenute IPA dalle buste paga dei propri dipendenti;
- c) gli Enti di appartenenza trasmetteranno all'Ufficio Previdenza dell'IPA i conteggi e gli importi relativi ai contributi previdenziali effettivamente versati in tutti gli anni di iscrizione all'Istituto;
- d) la restituzione dei contributi previdenziali, accertati secondo la procedura sopra indicata, al netto dei crediti eventualmente vantati dall'Istituto, avverrà temporaneamente - e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 - al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 1 e 4 dello Statuto, ovvero:
- in favore dell'avente diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro;
 - in favore dei legittimi eredi dell'avente diritto, al momento del suo decesso.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Istituto – Sezione Trasparenza/Amministrazione Trasparente.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Lanza



ANTONIO
LANZA
16.06.2023
16:03:11
GMT+01:00